



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Cecilia Bagni ha pronunziato la seguente
SENTENZA

Nella controversia civile iscritta al n° del Reg. Gen. dell'anno 2024 promossa con ricorso ex art.281 *decies e ss.* e art.318 c.p.c. depositato in data 28 maggio 2024

da

(c.f. e p. iva

) elettivamente domiciliato in Rovigo, Via Domenico Angeli n33 presso e nello studio dell'avv. Gianluca Ballo del Foro di Rovigo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

(c.f.) elettivamente
domiciliato in Torreglia (PD), presso e nello studio dell'avv.
del Foro di Padova che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all comparsa di costituzione e risposta.

RESISTENTE

Oggetto: pagamento prestazione professionale.

Causa passata in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 sulle seguenti conclusioni:

Della parte ricorrente:

“Voglia il Giudice di Pace adito – accertato che il ricorrente avvocato ha regolarmente eseguito le prestazioni professionali contemplate nel preventivo sottoscritto dal resistente architetto , in data 15 novembre 2023 con il quale quest'ultimo si è impegnato a pagare il compenso professionale concordato con il difensore – condannare l'architetto al pagamento in favore dell'avvocato , per residui compensi professionali regolarmente maturati, al netto degli acconti già corrisposti (cfr. documenti n. 6 e n. 7), della somma capitale complessiva di € 3.045,12 (di cui € 2.000,00 per compenso



di avvocato per la fase di “assistenza e consulenza legale stragiudiziale”; € 400,00 per rimborso forfettario spese generali nella pattuita misura del 20 % sui compensi di avvocato; € 96,00 per c.p.a. 4 %; € 549,00 per i.v.a. 22 %), come meglio dettagliato nella narrativa del ricorso del 22 maggio 2024, ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di giustizia, oltre interessi sul dovuto dalla domanda al saldo effettivo (somma in ogni caso contenuta entro la competenza per valore determinata ai sensi dell’art. 7 c.p.c.). Con vittoria di compensi di avvocato e spese del presente giudizio, come da nota spese che contestualmente si deposita.”

Della parte resistente:

“Nel merito: per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto accertandosi, per l’effetto, che nulla ed a nessun titolo è dovuto dall’ all’avv. . In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi ex D.M. n. 55/14. In via istruttoria: Ci si riporta alle istanze istruttorie così come formulate negli atti di causa dimessi dall’attore, da intendersi qui integralmente richiamate”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 318 e 281 decies c.p.c. rituslmente notificato l’Avv.

richiedeva il pagamento della somma di euro 3.045,12 a saldo dei compensi professionali maturati a seguito di prestazioni svolte in favore dell’ nel preventivo del 15.11.2023 con cui si sarebbe impegnato a corrispondere il relativo compenso.

Con propria memoria difensiva del 12.09.2024 si costituiva in giudizio

contestando, in particolare, l’effettiva esecuzione di tutte le prestazioni richieste in pagamento come da preventivo azionato, nonché la congruità dei costi preventivati e richiesti, evidenziando, inoltre, di aver già saldato i compensi del ricorrente per l’attività professionale effettivamente svolta e ribadendo che fu lo stesso ricorrente ad affermare che gli importi già corrisposti erano sufficienti.

Alla prima udienza del 24.09.2024 il giudice concedeva alle parti i termini per memorie ex art 281 duodecies comma IV c.p.c. che venivano tempestivamente depositate.

Ravvisatane l’ammissibilità e rilevanza, all’udienza del 19.12.2024 il GdP ammetteva le prove per testi richieste dalle parti nei rispettivi atti.

All’udienza del 20.12.2024 venivano escussi l’avv. , teste di parte ricorrente, e , teste di parte resistente e, all’esito delle



deposizioni, veniva ordinato il confronto tra gli stessi testi.

Successivamente, all'udienza del 18.03.2025, dopo aver messo a confronto i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta concorde delle parti, il GdP fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 27.05.2025 con termine per il deposito di note fino al 22.05.2025.

Depositate tempestivamente le note, all'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

L'espletata istruttoria non ha chiarito alla scrivente quali sarebbero le prestazioni ineseguite rispetto a quelle pattuite nel preventivo del 15 novembre 2023 sottoscritto tra le parti.

Per chi scrive al contrario invece, il ricorrente ha fornito la prova sia dell'avvenuta stipulazione del contratto d'opera intellettuale con il cliente e sia dell'esatta esplicitazione della misura del compenso pattuito, nel rispetto del principio di trasparenza previsto dall'art. 13, comma 5 °, della Legge n. 247/2012.

Dai documenti dimessi infatti risulta pacifico che la pratica sia stata esaminata e studiata dal professionista; che siano state celebrate sessioni in studio con il cliente; che sia stato formulato un parere orale, inteso quale prospettazione difensiva che risulta quindi rappresentata nella diffida del 30 ottobre 2023, trasmessa a parte resistente (cfr. documento n. 3), oltre che nella lettera di riscontro del 20 novembre 2023 (cfr. documento n. 4).

La stessa è peraltro altresì suffragata dalle prove testimoniali assunte in corso di causa che hanno pacificamente confermato l'effettiva esecuzione in favore dell'

da parte dell'avvocato , dell'attività professionale stragiudiziale indicata nel preventivo di spesa del 15 novembre 2023.

Più precisamente, dalla deposizione testimoniale dell'avvocato è emerso quanto segue “...l'attività indicata nel preventivo è stata interamente espletata perché ricordo che ci sono stati diversi incontri e diverse corrispondenze sia mail che telefoniche con il cliente. Ricordo anche due comunicazioni scritte rispetto alle quali si sono resi necessari

colloqui per definire la strategia difensiva, sia prima che dopo l'inoltro e sia per fare valutazioni sia in sede 5 civile che in sede penale ... Ai colloqui in studio io ero sempre presente. Lo scambio di corrispondenza mail posso dire di averla letta tutta e anche le telefonate, io stessa spesso le ricevevo...”).

Al contrario, la prova testimoniale dell'arch.

figlio dell'architetto

è invece apparsa contraddittoria (anche rispetto a quanto successivamente dichiarato dal testimone in sede di confronto).

Infatti, all'udienza del 20 febbraio 2025, il teste ha dichiarato che: “...*Il saldo non è invece stato fatto, perché secondo noi, come da accordi, si doveva pagare solo se la causa fosse proseguita ... l'avv. era presente ad entrambi gli incontri, ma ha assistito in entrambi solo alla prima parte ...*” per poi cambiare parzialmente versione dei fatti in sede di confronto effettuato all'udienza del 18 marzo 2025, in occasione della quale ha dichiarato che:“...*l'avvocato ha parlato di riduzione del preventivo durante il secondo incontro. Non era presente l'avvocato* ...”

In prima battuta, quindi, il teste ha fatto riferimento alla circostanza che il preventivo sottoscritto dal padre contemplasse anche una successiva ulteriore attività professionale (il cui corrispettivo sarebbe stato richiesto dal professionista, a quanto dichiarato da) solo se la “*causa fosse proseguita*”) mentre successivamente, in sede di confronto, ha fatto riferimento ad una “*riduzione del preventivo*”.

Va peraltro precisato che la testimonianza ammessa del teste aveva ad oggetto un “*patto contrario*” al contenuto di un documento (il preventivo 15 novembre 2023).

Questo Giudice pertanto, anche alla luce della giurisprudenza secondo la quale la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (vedi Cass. 1452/2019) deve necessariamente concludere che l'istruttoria espletata non ha permesso di appurare l'assunto di parte resistente secondo il quale il ricorrente non avrebbe realmente effettuato tutte le prestazioni richieste nell'accordo sottoscritto.



Anche l'art.2233 c.c. in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso.

Assume rilevanza primaria l'accordo liberamente concluso tra le parti, e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successive, le tariffe, gli usi, ed infine la determinazione del Giudice.

Nel caso di specie, è stata raggiunta la prov. che tutte le attività indicate nell'accordo sottoscritto tra le parti in data 15 novembre 2023 sono state svolte ed il preventivo sottoscritto non è manifestamente sproporzionato od eccessivo rispetto alle prestazioni svolte dall'avv.

Infine, con riguardo al rimborso forfettario spese generali, si rammenta che l'art. 2, comma 2 °, del D.M. 55/2014 semplicemente statuisce che: "...all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie [di regola] nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione").

Non vi è quindi un divieto espresso di quantificare tale parametro in una somma diversa e nel caso di specie, la maggior misura del 20 % è stata concordata fra l'avvocato

e

Per tutte le suseinte ragioni, la somma richiesta dallo stesso a titolo di residuo del corrispettivo concordato appare giustificata ed è così interamente dovuta oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto

2) accerta e dichiara che il ricorrente, avvocato ha



regolarmente eseguito le prestazioni professionali contemplate nel preventivo
sottoscritto dal resistente , in data 15 novembre
2023, e conseguentemente

2) condanna a pagare in favore dell'avvocato

i residui compensi professionali regolarmente maturati,
al netto degli acconti già corrisposti della somma capitale complessiva di €
3.045,12 (di cui € 2.000,00 per compenso di avvocato per la fase di
“assistenza e consulenza legale stragiudiziale”; € 400,00 per rimborso
forfettario spese generali nella pattuita misura del 20 % sui compensi di
avvocato; € 96,00 per c.p.a. 4 %; € 549,00 per i.v.a. 22 %), oltre interessi sul
dovuto dalla domanda al saldo effettivo

3) Condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del presente
giudizio, che liquida in complessivi €.1363,00 di cui €.98,00 per spese oltre
rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.

4) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Padova lì, 22 settembre 2025

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Cecilia Bagni

